

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12, della citata legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e alle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96, del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;

DIREZIONE GIOCHI

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per l’emanazione, tra l’altro, di decreti legislativi per la revisione del gioco pubblico;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con il quale sono state definite le disposizioni di riordino del settore giochi a partire da quelli a distanza;

VISTO il D.M. 14 novembre 2025 n. 197 - Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza - pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2025, e, in particolare, l’articolo 7 che definisce le caratteristiche generali delle lotterie telematiche, l’articolo 11 che demanda a provvedimenti direttoriali dell’Agenzia le caratteristiche specifiche di ciascuna lotteria, e l’articolo 9 che definisce, tra l’altro, le nuove modalità di riscossione delle vincite per le giocate telematiche;

VISTA la determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU con la quale, in attuazione del predetto articolo 9 sono stati definiti i tempi necessari per consentire al concessionario e ai rivenditori a distanza l’adeguamento dei propri sistemi, prevedendo nelle more dell’implementazione, sia per le lotterie esistenti che per quelle di nuova indizione, la soglia attualmente stabilita nell’importo pari ad euro 10.000;

VISTO l’ordine di servizio del 19 dicembre 2025, prot. 851624/RU – Ods-Dir 19/2025 -, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 07 gennaio 2026 con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Miloni di Diamanti LIT”, ricompresa nel piano marketing dell’anno 2026;

VISTA la nota del 20 febbraio 2025 prot. n. 00123443/RU, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, ha valutato positivamente e ha approvato la proposta della succitata lotteria con partecipazione a distanza denominata “Miloni di Diamanti LIT”;

RITENUTO, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Miloni di Diamanti LIT”, stabilendone i criteri e le modalità ai sensi del citato D.M. 197/2025;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Miloni di Diamanti LIT”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 30,00.

DIREZIONE GIOCHI

2. Alla presente lotteria è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.adm.gov.it con specifico riferimento alla presente lotteria, sul sito del concessionario e sul sito dei punti vendita a distanza.
4. Sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza sono riportate, altresì, le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Milioni di Diamanti LIT".

ARTICOLO 2

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 9.120.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 9.120.000 giocate, ammonta a euro 219.032.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
1	6.000.000,00
2	100.000,00
4	50.000,00
11	10.000,00
100	2.000,00
4.500	1.000,00
61.940	500,00
74.860	200,00
547.200	100,00
2.143.200	50,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, rispettando la struttura premi e la massa premi prevista dalla presente determinazione, ripartita in misura proporzionale nelle fasce di premio sopraindicate.
3. Il *pay-out* corrisponde al rapporto tra la massa premi e valore complessivo del lotto di giocate.
4. In caso di produzione di sottomultipli di lotti di giocate, è garantita la proporzionalità della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.

ARTICOLO 3

1. Le vincite di importo non superiore a euro 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU, emanata ai sensi dall'articolo 9, comma 3,

DIREZIONE GIOCHI

lett. a), del decreto ministeriale del 14 novembre 2025, e possono essere rimosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU, emanata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. b), del decreto ministeriale del 14 novembre 2025, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello della banca tesoriere di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, tramite presentazione della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta del gioco che visualizza i dati identificativi della giocata.

3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a euro 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale www.adm.gov.it, del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo articolo 4.

4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

5. Per le vincite superiori ad euro 500,00 è trattenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

ARTICOLO 4

1. La presente determinazione, emanata ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 197/2025, entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.

2. Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito www.adm.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

3. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente